

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente **PAGANI Maurizio**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;

«Istituzione del Parco nazionale dei Pollino» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;

«Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori;

«Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori;

«Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorado e di altri senatori;

«Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminino, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palmuro a Maratea» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori;

13^a COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1991)

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa del senatore Manieri e di altri senatori;

«Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Acì Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e la Russa;

«Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarà e di altri senatori;

«Legge-quadro sulle aree protette» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri

(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato. Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 7 e passim
ANDREINI (Com.-PDS)	5, 10, 13 e passim
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	6, 9, 10 e passim
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	6, 7, 9 e passim
CUTRERA (PSI)	7, 16, 18 e passim
DUJANY (Misto-ADP)	22
FABRIS (DC), relatore alla Commissione	5, 9, 10 e passim
GOLFARI (DC)	6, 19, 21 e passim
INNAMORATO (PSI)	14, 15
MONTRESORI (DC)	6
NEBBIA (Sin. Ind.)	36, 37, 38
PIERRI (PSI)	11, 13
RUBNER (Misto-SVP)	23, 36, 38
SCARDAONI (Com.-PDS)	31
SPECCHIA (MSI-DN)	6, 38
TORNATI (Com.-PDS)	22, 26
TRIPODI (Rifond. Com.)	6
ZANGARA (DC)	10, 22, 33

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Norme per la conservazione della natura e per le aree protette**» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;
- «**Istituzione del Parco nazionale dei Pollino**» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;
- «**Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette**» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori;
- «**Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali**» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;
- «**Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine**» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori;
- «**Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino**» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;
- «**Istituzione del Parco nazionale del Cilento**» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori;
- «**Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea**» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;
- «**Norme in materia di parchi naturali regionali**» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori;
- «**Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio**» (1666), d'iniziativa del senatore Manieri e di altri senatori;
- «**Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza**» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa;
- «**Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia**» (2549), d'iniziativa del senatore Petrara e di altri senatori;
- «**Legge-quadro sulle aree protette**» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri, Boselli ed altri; Boselli ed altri, Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette», d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale dei Pollino», d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori; «Legge-quadro per l'istituzione e la

gestione delle aree naturali protette», d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori; «Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali», d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori; «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Cilento», d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori; «Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Norme in materia di parchi naturali regionali», d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori; «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio», d'iniziativa del senatore Manieri e di altri senatori; «Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza», d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa; «Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia», d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori; «Legge-quadro sulle aree protette», d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri, Boselli ed altri; Boselli ed altri, Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato.

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta notturna di ieri siamo passati all'esame dell'articolo 25 e sono stati illustrati i relativi emendamenti.

Ricordo che il testo dell'articolo 25 è il seguente:

Art. 25.

(Strumenti di attuazione)

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e può riguardare anche aree confinanti con il parco.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Il piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso

dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano di cui al comma 3 possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati, e già illustrati, i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «gestione del parco» aggiungere le seguenti: «sentiti i comuni interessati per le zone a), b), c) e d'intesa con i comuni per la lettera d), in analogia al comma 4 dell'articolo 12».

25.2

ANDREINI

Al comma 2, dopo le parole: «gestione del parco» aggiungere le seguenti: «d'intesa con i comuni per gli agglomerati urbani».

25.2 (nuovo testo)

ANDREINI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.4

TRIPODI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e può riguardare anche aree confinanti con il parco».

25.1

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 3, ultimo periodo sostituire le parole: «Il piano» con le altre: «Tale piano».

25.3

BOATO

Al comma 4, dopo la parola: «piano» aggiungere: «pluriennale economico e sociale».

25.5

COVIELLO

ANDREINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 25.2 (nuovo testo).

FABRIS, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario all'emendamento 25.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 25.1 il parere è favorevole perchè nel momento in cui si sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali siamo in presenza di un nuovo piano paesistico ed urbanistico, ma questo non può riguardare anche le aree contigue, perchè altrimenti non avremmo certezza dei confini. Faccio presente che esamineremo successivamente l'articolo 31 che recita: «Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi, eccetera», per cui c'è un intero articolo relativo alle aree contigue.

Quindi, per dare certezza alla programmazione, per limitarla all'interno dell'area del parco e per fare in modo che ci sia minore resistenza tenendo presente che ci troviamo in aree antropizzate, i confini vengono messi cercando di evitare soprattutto le aree abitate, per cui sono dell'opinione che l'emendamento 25.1 debba essere accolto.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 25.3 e 25.5.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento 25.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 25.1, il Governo si rimette alla Commissione. Esprimo parere favorevole all'emendamento 25.3, presentato dal senatore Boato, e all'emendamento 25.5, presentato dal senatore Coviello.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.4.

TRIPODI. Signor Presidente, debbo insistere per le motivazioni che ho già esposto: ritengo che l'emendamento debba essere accolto in quanto affronta un aspetto molto importante sul piano della salvaguardia dei vincoli esistenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 25.4.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.1.

BOATO. Annuncio il voto contrario.

SPECCHIA. Dichiaro il mio voto favorevole.

MONTRESORI. Mi dispiace essere in disaccordo con il relatore.

Il testo approvato dalla Camera prevede che l'organizzazione dei piani riguardi aree confinanti in termini di organizzazione generale del territorio. Invito alla cautela per quanto concerne questo emendamento oppressivo, che non avrà il mio voto favorevole.

GOLFARI. Il testo approvato dalla Camera non è chiaro: le aree contigue potrebbero essere distese infinite vicino al parco, ampie porzioni di territorio. È tuttavia giusto il motivo che ha spinto a varare

questa norma: nel caso, ad esempio, della costruzione di una strada o dell'organizzazione di un insediamento, il confine con il parco potrebbe disturbare l'organica collocazione dell'insediamento o del manufatto; non è sbagliato avere la possibilità di estendersi alle aree confinanti per quanto serva alla completa organizzazione del parco, per cui mi asterrò.

PRESIDENTE. Vorrei far presente al senatore Golfari che la materia urbanistica sarà sicuramente oggetto di un numero eccezionale di casi di contenzioso. Da un certo punto di vista potrebbe essere giusto estendere la possibilità del piano per il parco di pianificare, da un altro punto di vista pericoloso perchè si andrebbe ulteriormente a comprimere la facoltà primaria dei comuni di disporre del loro territorio. Pertanto, mi asterrò dalla votazione per quanto riguarda questo emendamento.

CUTRERA. Condivido quanto ha affermato il senatore Fabris anche in relazione al disposto dell'articolo 31, per cui voterò a favore dell'emendamento 25.1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 25.1.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 25.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.5.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

BOATO. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 25 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 26:

Art. 26.

(Coordinamento degli interventi)

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27

della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Ne do lettura:

Art. 27.

(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni e con gli altri enti locali per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

A questo articolo sono stati da me presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. La sorveglianza può essere esercitata dagli enti gestori di parchi e riserve naturali tramite proprio personale, in base ad apposita legge regionale».

27.1

Al comma 2 sostituire le parole: gli altri enti locali» con le seguenti.
«gli enti gestori dei parchi».

27.2

Ritiro l'emendamento 27.1.

L'emendamento 27.2 tende a correggere quella che, a mio avviso, è una imperfezione del testo approvato dalla Camera. Mi sembra strano che il Corpo forestale possa stipulare una convenzione con gli enti locali

e non con l'ente gestore del parco. Recependo però gli orientamenti manifestatimi dal Governo.

Riformulo l'emendamento nel seguente testo:

Sopprimere, al comma 2, le parole. «e con gli altri enti locali».

FABBRIS, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sulla riformulazione.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Siccome si stipula la convenzione con la regione, ne usufruiscono anche gli enti gestori dei parchi.

Nelle regioni il problema dei rapporti con il Corpo forestale può essere affrontato ragionevolmente: facendo riferimento solo alle regioni, l'emendamento 27.2 nuovo testo incontra il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 27.2 (nuovo testo).

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

BOATO. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 27 nel testo modificato.

È approvato.

È stato presentato dai senatori Golfari e Montresori il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 27-bis.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo».

27.0.1

Il senatore Zangara ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere all'emendamento 27.0.1 le seguenti parole: «conformandosi altresì per analogia anche alle norme del titolo II in quanto applicabili».

27.0.1/1

Si tratta di un subemendamento presentato dal senatore Zangara all'emendamento 27.0.1 dei senatori Golfari e Montresori. Pertanto l'articolo aggiuntivo così reciterebbe:

«1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo conformandosi altresì per analogia anche alle norme del titolo II in quanto applicabili».

ZANGARA. Signor Presidente, ritiro il subemendamento 27.0.1/1.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole all'emendamento 27.0.1.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche il Governo esprime parere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.0.1.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole a questo emendamento.

ANDREINI. Dichiaro il voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 27.0.1, presentato dai senatori Golfari e Montresori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Ne do lettura:

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

(Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta)

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecu-

zione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

BOATO. Annuncio il voto favorevole sull'articolo 28.

PIERRI. Dichiaro il voto favorevole a questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29. Ne do lettura:

Art. 29.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11 e 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 25 milioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 mila a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

5-ter. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

5-quater. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali».

29.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 e successive modificazioni sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'Ente gestore del parco.

5-ter. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 28 si applicano anche ai parchi naturali regionali».

29.1

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'emendamento 29.2 rappresenta una nuova e più ampia formulazione dell'emendamento 29.1. Non sempre, infatti, una riserva ha l'Ente gestore perchè potrebbe avere anche un organismo di gestione dell'area protetta. Questo vuol dire che si può anche con una riserva dell'organismo di gestione - non solo con l'Ente parco - provvedere all'azione di risarcimento del danno ambientale.

Il secondo comma di questo emendamento riprende la precedente richiesta fatta dal senatore Cutrera quando si parlava delle riserve e si dice che: «Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali». Anche il terzo comma riformula in parte l'emendamento 29.1 e recita che: «Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali». Questo comma è tecnicamente scritto in maniera migliore, ma il significato è sempre quello che proponeva il senatore Cutrera.

PRESIDENTE. Poichè ritengo che l'emendamento 29.2 testè illustrato dal sottosegretario Angelini recepisca e sviluppi le argomentazioni dell'emendamento 29.1, chiedo ai presentatori se non intendano assorbito l'emendamento 29.1 dai contenuti dell'emendamento 29.2.

PIERRI. Sì, signor Presidente, riteniamo assorbito il nostro emendamento nell'emendamento 29.2 presentato dal Governo e, pertanto, lo ritiriamo.

ANDREINI. È opportuno uniformare i parchi regionali e quelli nazionali, anche perchè altrimenti le regioni non potrebbero introdurre sanzioni penali.

Mi asterrò su questo articolo, ma devo far presente che la sanzione penale fino a 6 mesi di arresto per uno che entra in un parco senza autorizzazione mi sembra eccessiva. Noi siamo del parere che occorre depenalizzare mentre qui stiamo introducendo delle pene esagerate senza differenziazione. L'intero articolo 11, poi, parla di sanzioni penali (fatti luminosi, sonori, circolazione non autorizzata, addirittura ricerche scientifiche non autorizzate), per cui mi sembra che non ci sia un principio di equità. Pertanto mi asterrò dal votare questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè le argomentazioni svolte dal senatore Andreini hanno una particolare importanza, chiederei al Governo di chiarire questo punto che mi sembra molto importante per l'orientamento del voto della Commissione.

Onorevoli colleghi, poichè sta per riunirsi la Conferenza dei Capigruppo alla quale vorrei rappresentare le ragioni che impongono la prosecuzione dell'*iter* dei nostri lavori, sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 10, riprendono alle ore 11,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 29.
Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire il periodo: «Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11 e 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 25 milioni» con il seguente: «Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200 mila a lire 25 milioni».

29.3

IL GOVERNO

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'emendamento prevede che il magistrato possa condannare all'arresto o all'ammenda; inoltre, si fa riferimento solo ai commi 3 degli articoli 11 e 19.

L'emendamento 29.2 rappresenta invece una riformulazione più ampia dell'emendamento 29.1 e si prevedono anche le violazioni dei regolamenti di salvaguardia delle riserve naturali statali.

PRESIDENTE. Il senatore Innamorato ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Nelle riserve già istituite che saranno comprese nel perimetro degli istituendi parchi di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge non si applicano, fino alla costituzione del parco stesso, i divieti di cui all'articolo 17, comma 1-bis».

29.4

INNAMORATO

INNAMORATO. Praticamente, con l'emendamento del senatore Cutrera, che abbiamo votato ieri e che aggiunge un comma 1-bis all'articolo 17, vengono ad essere paralizzate alcune riserve naturali statali già decretate, nelle quali si pensava che, essendo demanio, non ci fossero attività produttive, sociali, eccetera.

Entrando in vigore con la promulgazione della legge questi divieti, praticamente li si blocca tutto; siccome queste aree saranno comprese negli istituendi parchi, con questo emendamento facciamo scattare i divieti quando i parchi saranno istituiti e non alla promulgazione della legge; in caso contrario si bloccherebbero tutte le attività oggi esistenti in queste aree.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. È giusto che, a regime, l'accesso non autorizzato nelle riserve sia impedito; abbiamo però la situazione anomala, dei Monti Cervati (ai quali fa riferimento il senatore Innamorato) per cui, con una procedura impropria, si è fatta una riserva formale in base alla quale è considerata un parco. Se noi applichiamo la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 - che pure, a regime, va bene, nell'attuale situazione - dobbiamo impedire che nei centri abitati o in altre perimetrazioni ci sia discussione se entrare o meno; mettere questo significa impedire che quella norma, che ha sanzionato il divieto di accesso nelle riserve, sia applicata impropriamente a territori diversi. Questo vale soltanto per i Monti Cervati, ed andrebbe precisato nell'emendamento 29.4.

BOATO. Signor Presidente, intervengo in particolare su questo emendamento del collega Innamorato, di cui capisco che ha un caso specifico retrostante; allora gli chiedo di riformularlo, altrimenti presenterò io un subemendamento.

Infatti, per risolvere questo problema, che è anche giusto risolvere, si annulla tutto l'effetto dell'emendamento del senatore Cutrera all'articolo 17, cioè dell'attuale comma 1-bis dell'articolo 17. Siccome alla lettera a) il comma 1-bis dell'articolo 17 parla di «ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi», se noi accettiamo questo emendamento 29.4 così com'è non risolviamo il problema di cui parlate voi, che è quello degli accessi, previsto dalla lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 17, ma autorizziamo le discariche e diamo la possibilità, da qui alla costituzione del parco, di fare discariche dentro le aree destinate a parco, il che mi pare una follia che spero il senatore Innamorato non voglia.

INNAMORATO. Sono d'accordo.

BOATO. Quindi chiedo al senatore Innamorato di modificare l'emendamento 29.4 con la specificazione del riferimento alla lettera *b*) del comma 1-*bis* dell'articolo 17, che è una cosa diversa in quanto riguarda l'accesso a persone non autorizzate, eccetera.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ma come si fa nei Monti Cervati a non fare una discarica, dal momento che ci sono dei paesi, eccetera? Voglio dire, tenga conto senatore Boato, del fatto che non è mica proibito fare una discarica. Se nei parchi noi facciamo centri urbani, le discariche si possono fare; limitatamente, però si possono fare: da un punto di vista dell'obiettivo si devono fare fuori, ma se c'è un centro abitato non è da escludere la presenza di una discarica.

BOATO. Può darsi che ci sia già.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Certo. Ciò che succede nei Monti Cervati l'abbiamo sotto controllo con un comitato di gestione: mettiamo allora nell'emendamento il riferimento esplicito alla riserva dei Monti Cervati.

BOATO. Siccome qui si parla dei parchi di cui all'articolo 33, domando che il collega Innamorato si faccia carico di questa preoccupazione e modifichi conseguentemente l'emendamento.

INNAMORATO. Accolgo il suggerimento del senatore Boato e riformulo l'emendamento 29.4 nel modo seguente:

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-*bis*. Nell'area protetta dei monti Cervati non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*».

29.4 (nuovo testo)

INNAMORATO

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 29.3 e 29.2 nonché sull'emendamento 29.4 come riformulato.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Su questi emendamenti sono dello stesso avviso del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.3, presentato dal Governo.

ANDREINI. Ritengo che questa dizione sia nettamente migliore, anche se resta un po' indistinto il problema delle attività pubblicitarie. Comunque votiamo a favore dell'emendamento 29.3.

BOATO. Anch'io non sono contrario all'emendamento 29.3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 29.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.2, presentato dal Governo.

BOATO. Annuncio voto favorevole su questo emendamento.

CUTRERA. Anch'io annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 29.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.4, presentato dal senatore Innamorato, nel testo riformulato.

BOATO. Dichiaro la mia astensione dal voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 29.4, presentato dal senatore Innamorato, nel testo riformulato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 29 nel suo complesso.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole sull'articolo 29 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso l'articolo 29 che, nel testo modificato, risulta così formulato.

Art. 29.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda

da lire 200 mila a lire 25 milioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30:

Art. 30.

(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale)

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa

della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1987, n. 175, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un riequilibrio, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato, che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori dalle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 30, comma 1, sopprimere le parole: «per i primi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge».

30.2

CUTRERA

Al comma 2, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «completamento».

30.1

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CUTRERA. Con l'emendamento 30.2 si intende confermare, per l'esercizio delle attività di gestione, come una normativa di carattere permanente quella di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 30.1 si riferisce ad una situazione di contenzioso per le regioni Lombardia e Veneto in cui il trasferimento dei beni demaniali, che è avvenuto per tutte le regioni, è avvenuto in maniera solo parziale. Allora questo emendamento viene proposto solo per invitare a fare il completamento di questo trasferimento.

Inviterei poi il collega Cutrera a ritirare l'emendamento 30.2 perchè quella dei tre anni è una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio e quindi non vorrei che andassimo a toccare praticamente un fronte così delicato. Pertanto pregherei il senatore Cutrera di ritirare l'emendamento 30.2.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anch'io sono del parere del relatore di invitare il senatore Cutrera a ritirare l'emendamento per i seguenti motivi: la legge cui si fa riferimento nel testo (legge 5 marzo 1985, n. 124) prevedeva la possibilità per il Corpo forestale di assumere direttamente per chiamata operai agricoli fino all'approvazione della legge-quadro. Quindi questa legge, una volta approvata la legge-quadro, esauriva la sua efficacia. Noi abbiamo provato alla Camera a chiedere alla Commissione lavoro di continuare con questo regime, ma ci è stato fatto presente che l'assunzione in via diretta da parte dei pubblici poteri, dopo la nuova normativa sul pubblico impiego, era divenuta impossibile.

CUTRERA. Poichè ritengo fondata la considerazione svolta dal sottosegretario Angelini, ritiro il mio emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Per quanto riguarda l'emendamento 30.1, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

GOLFARI. Signor Presidente, non capisco il richiamo fatto al primo comma dell'articolo 30 all'articolo 9 della legge n. 183, che in realtà non parla di Corpo forestale. Esprimo molte perplessità sul richiamo a questo articolo 9.

L'articolo 9 della legge n. 183, infatti, riguarda tutt'altra materia. Quindi, fatto presente questo, lascio al Governo di giudicare se intende fare una legge con un richiamo che ritengo improprio. Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore dell'articolo, ma ho ritenuto opportuno evidenziare queste osservazioni.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vorrei che restasse a verbale che la legge n. 183 del 1989, nel suo articolo 9, prevede la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato. È evidente che quando ciò avverrà non si tratterà più di un servizio di gestione bensì di controllo.

Noi prevediamo una riserva di legge a favore del Corpo forestale nel senso che, fino a che non ci sarà questa riorganizzazione, potrà continuare a gestire le riserve. Naturalmente, quando il Corpo forestale dello Stato sarà trasformato in servizio tecnico-scientifico i problemi saranno posti in modo diverso e ritengo che occorrerà presentare un disegno di legge *ad hoc*.

BOATO. Si potrebbe fare riferimento al comma 2 dell'articolo 9; questa potrebbe essere una eventuale proposta di coordinamento. Comunque, annuncio il mio voto favorevole all'articolo 30.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31. Ne do lettura:

Art. 31.

(Aree contigue)

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue l'esercizio della caccia può attuarsi, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

6. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente convoca una conferenza all'esito della quale, perdurando il dissenso, provvede in via di urgenza rimettendo la questione al Consiglio dei ministri.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 3 e 4.

31.1 GOLFARI, MONTRESORI

Sopprimere il comma 3.

31.2 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 3, sostituire le parole: «al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1977, n. 968» con le altre: «alla normativa vigente sulla attività venatoria».

31.6 BOATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta dell'area contigua».

31.5 PAGANI

Sopprimere il comma 4.

31.3 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 5, dopo le parole: «Qualora si tratti di aree» aggiungere la seguente parola: «contigue».

31.7 IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

31.4 DUJANY

GOLFARI. Signor Presidente, l'emendamento 31.1 presuppone che la regione debba disciplinare la materia trattata da questo articolo.

Al comma 1 dell'articolo 31 già diciamo che le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati stabiliscono piani, programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, eccetera, oltre alla tutela dell'ambiente nelle aree contigue. Abbiamo quindi dato una indicazione generale alla regione; non capisco perchè si debba successivamente – come di solito avviene nella legislazione italiana – ritenere che i legislatori regionali siano quasi degli incapaci, per cui debbono nutrire altre precisazioni, come avviene con i commi 3 e 4.

Il legislatore regionale deve invece avere la responsabilità di disciplinare anche le eventuali attenuazioni di divieti; di disciplinare la

caccia per i residenti nelle aree contigue. Tutto questo è consentito già dal comma 1. Perché si deve imporre tutto questo anche nei commi 3 e 4? Tutto ciò non è chiaro sotto il profilo generale.

Poi, sotto il profilo particolare, la legge n. 968 citata al comma 3 è in via di superamento e noi la renderemo priva di efficacia tra pochi giorni, in quest'Aula. Quindi, il richiamo ad una legge superata o in via di superamento in una legge nuova di zecca come quella sui parchi è, secondo me, una improprietà e una assurdità anche esteticamente. Citiamo, invece, la legge sulla caccia, che è in via di definizione; non citiamo una legge che stiamo per abrogare.

Al comma 4 dell'articolo 11 si afferma che il regolamento del parco potrà stabilire una deroga ai divieti di cui al comma 3, riferita però a persone che sotto la sorveglianza dell'Ente parco potranno effettuare prelievi e abbattimenti, non vi è alcun riferimento ai soli residenti. Pertanto, la discussione sulla riserva ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua è preclusa dalla decisione precedente.

TORNATI. Non è vero.

PRESIDENTE. Abbiamo già stabilito che nell'area naturale protetta è consentita la caccia anche ai non residenti. Quindi, a mio parere, è opportuno sopprimere le parole: «riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua», ed ho presentato a tal fine l'emendamento 31.5.

BOATO. Ho presentato l'emendamento 31.6, che do per illustrato: ammetto che l'emendamento 31.1 è più restrittivo in materia di attività venatoria in quanto toglie la possibilità di derogare ai divieti esistenti.

Se si volesse però assumere una posizione più moderata, si potrebbe far riferimento semplicemente alla normativa vigente in materia di attività venatoria, accogliendo l'obiezione del senatore Golfari che può essere inelegante far riferimento alla legge n. 968 del 1977. Si tratta comunque di una proposta di modifica subordinata perchè in linea di massima mi piace l'estremismo del collega Golfari.

ZANGARA. L'emendamento 31.2 si illustra da sè, come pure l'emendamento 31.3.

DUJANY. Non ha nulla di originale l'emendamento 31.4; è nella linea di evitare una eccessiva burocratizzazione.

Mi pare che anche gli altri emendamenti siano stati dettati da saggezza. Sarebbe infatti più che sufficiente il comma 1 di questo articolo che attribuisce alle regioni certe competenze. Mi chiedo infatti come dovranno comportarsi quelle regioni che hanno già istituito i parchi e attuato una regolamentazione, senza aver avuto bisogno di una legge nazionale che insegnasse loro come lavarsi e vestirsi il mattino.

PRESIDENTE. Essendo una materia di particolare interesse, sono ben accetti interventi sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 31.

RUBNER. Anche se si sta esaminando un disegno di legge-quadro si entra nei dettagli e non rimane più niente all'autonomia regionale. Secondo me, basterebbero i primi due commi; tutti gli altri sono superflui.

Per quanto riguarda la limitazione della caccia ai residenti, ritengo che sarebbe un controsenso consentire la caccia anche per i non residenti all'interno del parco e solo per i residenti nelle aree contigue.

Per questi motivi sono favorevole a sopprimere i commi 3, 4, 6 e 7.

CUTRERA. Signor Presidente, io ritengo che sia da confermare il testo della Camera, in quanto questo problema delle aree contigue è un problema importante e il fatto di ammettere una deroga al divieto è assolutamente rilevante; i limiti di questa deroga mi sembrano all'articolo 1 ben descritti e devo dire che nonostante...

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ma nelle aree contigue chi ha detto che non si può cacciare?

CUTRERA. Recita il comma 3 dell'articolo 31: «All'interno delle aree contigue l'esercizio della caccia può attuarsi, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968»; queste aree contigue vengono considerate, per effetto dell'articolo 31, come aree di interesse normativo del parco tant'è vero che le regioni possono, per esse, dettare prescrizioni, piani e programmi; quindi nel piano e nel programma anche per le aree contigue (così io l'interpreto) si inseriscono le prescrizioni relative all'attività venatoria, a quella della pesca e a quella delle cave.

È ovvio che, se questi piani riguardano anche le aree esterne, è importante che ci sia una deroga con riferimento alle aree esterne.

Quindi è il collegamento dell'articolo 31 con il disposto della legge n. 968 che rende necessaria, a mio parere, questa previsione di deroga.

Pertanto ritengo che sia opportuno conservare questo testo per ammettere la deroga.

PRESIDENTE. Se posso chiederle un chiarimento per i colleghi, lei ritiene, senatore Cutrera, che sia valida l'interpretazione data dal senatore Boato, cioè che l'approvazione dell'emendamento del senatore Golfari precluderebbe la caccia?

CUTRERA. Non precluderebbe la caccia: ma riespongo il pensiero.

PRESIDENTE. Credo sia interesse di tutta la Commissione.

CUTRERA. Chiedo di riesaminare insieme il disposto dell'articolo 31, comma 1, il quale dice: «Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione... stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela

dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette». Quindi i piani e i programmi escono dalle aree protette e vanno nelle aree contigue e abbiamo una normativa che disciplina sia le aree protette sia le aree contigue.

Una volta affermato questo principio e definito che il confine delle aree contigue, a norma del comma 2, trova specificazione nell'intesa con l'organismo di gestione, diventa necessario dire al comma 3 che in queste aree contigue, se ci sono prescrizioni riguardanti la caccia, è ammessa la possibilità di deroga; arriveremmo altrimenti all'assurdo che le deroghe siano ammesse nelle aree protette mentre potrebbe venire il dubbio che nelle aree contigue si possano non applicare le disposizioni sulla deroga.

Quindi io la vedo come una norma (scusate l'espressione sintetica) liberalizzante, non restrittiva.

Se è corretta questa interpretazione, allora sorge il problema del contrasto con la riserva data ai soli residenti dei comuni dell'area naturale, dopo che è stato bocciato quell'emendamento che io stesso proposi perchè questa riserva ai residenti fosse applicata a tutti i parchi nazionali.

Mi faccio carico di questa contraddizione (che il senatore Dujany mi sembra l'abbia rilevato con precisione) e devo dire che, una volta che si sia ritenuto di aprire la possibilità di caccia anche ai non residenti, si deve avere coerenza fra quelle disposizioni che abbiamo licenziato e queste; quindi, eventualmente si dovrà operare quella riformulazione che ci sarà da dare per rendere questo testo coerente nelle sue diverse parti.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Angelini chiede di intervenire per un chiarimento che mi auguro possa snellire la discussione.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Naturalmente si tratta di una disciplina che è stata elaborata sulla base dell'esperienza che anche il Ministero dell'ambiente ha a monte.

Io vorrei far capire in che senso questa norma è liberalizzante. Prendiamo ad esempio l'esperienza del parco nazionale dell'Abruzzo: è chiaro che non è pensabile che fuori di un certo limite si possa cacciare totalmente. L'orso sta dentro il parco ma può uscire, quindi non si può pensare che chi si trova a cento metri fuori del parco tiri ad un animale che sta fuori. Come è stato risolto fino ad ora il problema? Soprattutto allargando i confini: se noi mettiamo invece la possibilità di disciplinare la caccia in aree contigue, si permette che le perimetrazioni siano fatte con regola e, in qualche modo, però, si impedisce che ci sia il tiro al bersaglio fuori da questi ambiti.

Quindi l'articolo 1 in questo senso va a favore delle popolazioni: impedisce che si facciano perimetrazioni eccessive per tutelare la fauna, che in qualche modo va tutelata in una regione di confine intorno al perimetro del parco.

Naturalmente i commi 1 e 2 riguardano questa cosa; i commi 3 e 4, su cui il senatore Golfari ha sollevato la sua critica, sono a favore dei cacciatori, diciamo, in qualche modo: se non si fa questo, l'articolo 15 - che tutti dovrebbero andare a rileggere - della legge 27 dicembre 1977,

n. 968, quello sulla caccia, permette che le regioni facciano queste cose solo a favore delle associazioni venatorie...

GOLFARI. Nonchè dei cacciatori residenti.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Sì. Con questi commi evidentemente si pone un punto centrale che non è in contrasto con quello che abbiamo fatto. Chi può cacciare nel parco, abbiamo detto? Abbiamo detto, giustamente, non i residenti, ma – come ha precisato il senatore Golfari – le persone, il che vuol dire che potranno cacciare nel parco i residenti nel parco e quelle persone che sono residenti in un'area di confine che gravita generalmente sul parco e che devono avere lo stesso trattamento.

Qui si fa il reciproco: chi può cacciare nelle aree contigue? Quelli che stanno nelle aree contigue, che sono le aree di gravitazione sul parco, e quelli che stanno dentro il parco. In che forma, però, si può cacciare? Nella forma della caccia controllata, nel senso che si fa attraverso un censimento adeguato.

Se si tolgono questi commi l'alternativa è: o in qualche modo non permettere assolutamente caccia, come un conflitto potenziale; o permettere caccia alle associazioni...

GOLFARI. Ma è alla legge regionale che diamo mandato di fare queste cose.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ma siamo noi che ne diamo la possibilità. Per capir bene: noi non vincoliamo niente; diamo alla regione, con il comma 1, la possibilità di fare queste cose, perchè noi non togliamo alla legge regionale, ma, appunto, diamo alle regioni possibilità che altrimenti queste non hanno. Lo Stato non c'entra niente: diamo la possibilità alle regioni di difendersi in questo conflitto che c'è tra parchisti e cacciatori.

L'esperienza che abbiamo alle spalle ci dice che questa cosa funziona, caro senatore Dujany, perchè non solo il parco dell'Abruzzo ma la regione Toscana è due anni che ha trovato un conflitto e lo ha risolto in questo modo; ma, se non si dà questa possibilità, nel parco di Migliarino-San Rossore potranno cacciare le associazioni venatorie aperte, che le popolazioni non vogliono...

GOLFARI. Ci sono parchi regionali che hanno caratteristiche diverse da quelle di Migliarino.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ma le regioni li regolano diversamente.

ANDREINI. Prima abbiamo citato la parola «persone» per i prelievi autorizzati, che quindi hanno in qualche modo una caratteristica ufficiale: nulla impedisce che poi si decida che le persone debbano essere residenti.

Nella legge sulla caccia si dice che nei pre-parchi debbano cacciare solo i residenti. L'unico punto su cui noi siamo stati abbastanza severi

nell'impedire deroghe è quello della caccia. Noi togliamo a dei cittadini diritti antichi di caccia in un certo territorio, quindi è sacrosanto riconoscere ai medesimi un privilegio assoluto nelle aree contigue, sia per la salvaguardia degli animali del parco sia, in qualche modo, come compenso di un diritto più o meno consuetudinario che viene tolto.

Io sono per il testo base.

BOATO. Signor Presidente, ho già detto che la soppressione avrebbe un significato più rigoroso e che, evidentemente, sarebbe più in sintonia col mio pensiero, che riguarda poi il comma 3, non il comma 4. Credo però che l'insieme del comma 3 e del comma 4 (perchè il comma 4 prevede, invece, dei divieti per particolari modalità e tempi di caccia) rappresenti un equilibrio che è stato raggiunto, che a me può non soddisfare da un punto di vista di maggior rigore ambientalista, ma del quale devo prendere atto politicamente.

Pertanto, personalmente (per ragioni diverse, forse, da quelle del senatore Andreini o di altri colleghi) proprio per trovare una convergenza mediana sono per mantenere il testo della Camera, salvo raccogliere l'obiezione del riferimento normativo troppo puntuale - fatto dal senatore Golfari - con il mio emendamento che sostiene il riferimento alle disposizioni vigenti in materia di attività venatoria. Credo anche che con la nuova legge che approveremo si superi l'obiezione formale che è stata fatta.

TORNATI. È stato detto tutto sotto due punti di vista che, per una serie di valutazioni, sono convergenti. Credo che questa norma seppure abbia alcune caratteristiche come quelle che evidenziava il senatore Golfari, d'altra parte ha il pregio di costituire un elemento di alleggerimento delle difficoltà e dei problemi che possono sorgere nel momento in cui si istituisce un parco: essa dà appunto a chi risiede dentro il parco e a chi risiede nell'area contigua una facoltà che ci sembra sia frutto di un compromesso tra varie esigenze, ma che sia anche giusto e da difendere.

PRESIDENTE. In questa Commissione (abbiamo avuto oggi la deroga) discuteremo la legge sulla caccia. Non sappiamo come potrà essere, ma sappiamo che avrà sicuramente due punti base che ritengo saranno certo approvati: tutta la caccia è controllata e viene stabilito il principio del legame del cacciatore con il territorio attraverso gli ambiti territoriali. Si tratta di due punti che io personalmente approvo perchè il cacciatore legato al territorio è evidentemente responsabilizzato. Questo perchè è opportuno evitare ciò che accade oggi, cioè le mattanze compiute dalle migrazioni di squadre di cacciatori in zone che non conoscono.

Se teniamo presenti questi punti fissi della prossima legge, mi sembra inutile inserire in questa legge richiami che possono contrastare con questi due principi.

Pertanto, il discorso del comune e dei residenti va riferito - a mio avviso - all'ambito territoriale di caccia e non più al comune di residenza che - giustamente - è un concetto che nella prossima legge sulla caccia sarà cancellato.

Ecco perchè sono favorevole all'emendamento da me presentato che, al di là delle argomentazioni già svolte sull'incongruenza con i parchi nazionali, avrebbe anche questa altra incongruenza prossima futura. Però, anche se sono in linea con quanto diceva il senatore Golfari, non posso non prendere atto di quanto sosteneva, con molta ragionevolezza, il senatore Dujany, cioè che stiamo facendo una legge-quadro. Non dimentichiamo che la Camera dei deputati sta approvando una riforma costituzionale che va nel senso di delegare alle regioni perfino la scuola, onorevole Angelini.

BOATO. I parchi restano allo Stato.

PRESIDENTE. Qui siamo abituati a dire una cosa in pubblico, un'altra cosa quando decidiamo.

Ora, siccome c'è questa tendenza regionalistica di cui tutti si fanno bandiera, non ci si deve poi contraddire: questa è una legge-regolamento che dice anche come devono essere le scarpe dei presidenti dei parchi. Quindi dobbiamo tenere conto di quanto dicevano i senatori Golfari e Dujany.

Pertanto queste norme possono essere gravemente lesive della futura gestione dei parchi e gravemente pregiudizievoli per la legge sulla caccia che andremo ad approvare.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Prima di dare il parere del relatore e di sentire quello del Governo, vorrei fare una domanda: al comma 5 dell'articolo 31 o manca una parola o non si capisce bene il senso del comma. Si dice: «Qualora si tratti di aree interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, eccetera». Qui o si dice che sono aree contigue riguardanti un parco interregionale, e allora capisco, o si tratta di aree interregionali, ma non ha nessun significato. Questa è la motivazione che mi ha spinto a presentare l'emendamento 31.7 che al comma 5, dopo le parole: «Qualora si tratti di aree» propone di aggiungere la parola: «contigue».

Per quanto riguarda l'emendamento 31.1 dei senatori Golfari e Montresori devo dire che il ragionamento svolto dal senatore Golfari mi ha convinto e ne spiego il motivo: le aree contigue sono uguali a tutte le altre aree di carattere regionale per cui la regione legifera, fa i regolamenti e i piani. Fa anche la disciplina della caccia e quindi in queste aree la regione potrebbe dire che, per esempio, la caccia è controllata; potrebbe dire che possono effettuarla i residenti o chiunque la regione autorizzi dal momento che l'area contigua viene disciplinata dalla regione.

E allora avremmo una situazione di uguaglianza rispetto alle altre aree di territorio regionale che non sono nè parchi nè riserve.

Prevedere la caccia controllata a favore dei residenti nell'area contigua può essere un discorso serio e comprensibile, ma si può obiettare che, dal momento che al comma 1 si afferma che le regioni stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, non si comprende la necessità di limitare lo spazio legislativo

della regione. Non è poi detto che le regioni non legiferino nel senso indicato nei commi seguenti.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Come fa a dire queste cose?

PRESIDENTE. La richiamo, signor Sottosegretario, ad un comportamento più corretto. Lei non può fare interruzioni esprimendo giudizi su quanto viene affermato da un oratore: ciò sarebbe offensivo per il relatore.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi rifiuto di ritenere che sia offensivo chiedere un chiarimento al relatore.

PRESIDENTE. La prego di non intervenire in questo modo; del resto credo proprio che tali interruzioni non avranno dignità di resocontazione sommaria.

Devo richiamare un principio fondamentale: ci troviamo in questa sede per esporre le nostre ragioni e ciascuno di noi ha il diritto-dovere di decidere secondo il mandato che ha ricevuto. Non si deve cercare di imporre le proprie convinzioni agli altri. Siamo persone ragionevoli e in grado di valutare le argomentazioni proposte. Si tratta di un richiamo di carattere generale.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Al primo comma dell'articolo 31 si afferma che le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia. Pertanto, le regioni stabiliranno con leggi regionali come normare questa parte di territorio. Si possono certamente avere dubbi sull'efficienza delle regioni, ma non si può affermare aprioristicamente che non sono in grado di svolgere questo compito nel momento in cui si afferma che devono assolverlo.

Esprimo pertanto parere favorevole sugli emendamenti 31.1, 31.2, 31.6, 31.5 e 31.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.4, devo dire che è pacifico che ogni regione legiferi all'interno del suo territorio. Mi chiedo come possa essere competente il Ministro dell'ambiente: sono pertanto favorevole alla proposta di modifica presentata dal senatore Dujany.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ciò che offende di più in una discussione è la mancanza di comprensione reciproca; è comprensibile invece che vi siano posizioni diverse. A me sembra che questo sia un caso di incomprensione certamente offensivo perchè, se non ci si capisce, la normativa viene fondata su presupposti sbagliati.

Il senatore Dujany si straccia le vesti perchè ritiene che si violi l'autonomia regionale. Mi riferisco anche al Presidente che ha sollevato il problema che non è corretto svuotare l'autonomia regionale. Siamo esaminando, onorevoli senatori, un disegno di legge-quadro sulle aree protette; se ciò può comportare che si svuoti l'autonomia regionale, la

proposta più seria è quella di non farne niente. Credo però che in sostanza si tratti di un rimprovero sbagliato; rientra in una tecnica legislativa affermare che le regioni stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia.

Ha ragione il senatore Dujany: è opportuno sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 31 perchè dà al Ministro dell'ambiente un potere improprio; secondo me l'impalcatura rimane di competenza della o delle regioni che devono trovare un'intesa.

Allora noi diamo delle possibilità alle regioni che non hanno; diamo loro la possibilità di fare una disciplina in deroga a una legge dello Stato esistente che dà un'altra disciplina. Io ragiono in qualche modo privatamente, da futuro esegeta della legge: secondo me non togliamo potere alle regioni, ne diamo loro di più, diamo loro delle possibilità di disciplina che ora non hanno, e ciò senza vincolarle a fare niente, perchè le regioni possono fare quel che pare loro. Diamo loro la possibilità di modulare l'intervento che oggi non hanno, perchè fuori del parco le regioni possono dire soltanto che si caccia, oppure estendere i confini del parco e dire che non si caccia; noi diamo loro la possibilità di lasciare il parco così com'è, senza estendere - come avviene oggi - il confine, modulando: questo è quello che dovranno fare, a mio avviso, le regioni. Quindi diamo loro qualcosa di più che esse oggi non hanno, non togliamo loro niente; e in parte, sul comma 3, lo facciamo in più rispetto ad una legge che c'è e che ha tolto loro qualcosa, perchè ha vincolato le regioni, se vogliono fare la caccia controllata, a farla attraverso le associazioni ambientaliste.

Quindi non capisco i termini della contrapposizione.

Siccome non sono un ambientalista come il senatore Boato, ma sono anche un uomo di Governo, a me interessa che la creazione di parchi non vada in conflitto con i cacciatori, che non si determinino quegli scontri fra chi caccia e chi non caccia: questo è lo strumento che diamo alle regioni, che non ce l'hanno, per risolvere i problemi, modulandolo secondo il territorio, avendo dei poteri per risolvere i conflitti che oggi non sono capaci di risolvere se non con strumenti brutali, perchè lo strumento per proteggere l'orso o lo stambecco o il capriolo o qualunque animale è, oggi, soltanto quello di mettere il perimetro in un modo o nell'altro. Noi diamo alle regioni, oltre alla facoltà dell'intervento sul perimetro, una possibilità di modulare l'intervento sul prelievo faunistico che oggi le regioni stesse non hanno; in secondo luogo, offriamo la possibilità alle regioni di dare una prerogativa ai residenti nel territorio, cioè al di là di quello che per la caccia è vincolato in modo brutale oggi: saranno loro a disciplinare dove e come va risolto il problema delle aree contingue.

Mi piangerebbe il cuore se questa parte venisse tolta, perchè è un attacco ai parchi ed è un'accentuazione del conflitto tra chi vuole i parchi e chi vuole la caccia; io sono per mettere insieme chi vuole i parchi e chi vuole la caccia e per portare avanti una politica di rasserenamento (ci sono gli esempi nel nostro paese di questa politica); togliere questa parte significa togliere gli strumenti per fare questo compromesso storico fra i parchisti e i cacciatori. Al Governo interessa portare avanti questa cosa: togliere le armi di questa riconciliazione è un errore.

Quindi il Governo esprime parere negativo su tutti gli emendamenti all'articolo 31, tranne che agli emendamenti 31.6, 31.7 e 31.4. In particolare, l'emendamento 31.6 è sacrosanto perchè non voglio che ci siano dubbi che il Ministero dell'ambiente su questo non può far niente. Il Ministero dell'ambiente è qui rappresentato da me, non dal ministro Ruffolo (che ha altre cose da fare, ma che è ben gradito quando viene a dare il suo sostegno), ma credo di interpretare anche la politica del Ministero: credo che io e il ministro Ruffolo siamo d'accordo nel portare avanti questa linea. Tutte le politiche che vanno nel senso di rendere possibile sul prelievo faunistico strumenti meno rigidi vanno incontro a questa conciliazione.

Quindi io sono contrario, fuorchè al 31.6, al 31.7 e al 31.4, a tutti gli emendamenti. Naturalmente poi accetterò il voto del Senato, però togliere questa parte lo ritengo uno sbaglio per i cacciatori e per i parchi, soprattutto per un adeguato compromesso che va fatto in questa direzione per cui io mi batto: e naturalmente a me sembra sbagliata questa lettura che il senatore Golfari fa.

Certo, può darsi che sia la legge sulla caccia a fare questo, però mi sembra che regolare i perimetri delle aree tutelate a fini della fauna e della flora sia una cosa impropria rispetto al testo di legge.

Devo dire in conclusione che queste sono le esperienze sul territorio: quella del parco dell'Abruzzo è una, quella del parco dell'Uccellina è un'altra, e così via; questo chiedono le regioni. Esse chiedono di poter fare quello che oggi non possono fare; alle regioni fino ad oggi abbiamo dato il calendario, nelle forme che abbiamo stabilito, la possibilità di perimetrare o non perimetrare, dire sì o no alla caccia: tutti strumenti rigidi e quindi non flessibili. Noi flettendo la disciplina diamo loro più armi per fare questa politica che auspico e che difendo a nome del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1, presentato dai senatori Golfari e Montresori.

BOATO. Signor Presidente, chiedo che la votazione dell'emendamento 31.1 avvenga per parti separate. La prima parte riguarda la soppressione del comma 3; la seconda parte riguarda la soppressione del comma 4.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, passiamo allora alla votazione per parti separate dell'emendamento 31.1, presentato dai senatori Golfari e Montresori.

ANDREINI. Condivido appieno le argomentazioni del Sottosegretario. Siamo contrari a tutti gli emendamenti - compreso il 31.1 - che tendono a svalorizzare il rapporto cacciatore-territorio nelle zone attigue ai parchi, proprio in relazione alle argomentazioni usate dal presidente Pagani secondo cui il dato qualificante della nuova legge sulla caccia è quello di legare il cacciatore al territorio: credo sia ancora più necessario, nel momento in cui si va a portar via parti di territori su cui da tempo si esercitava il cittadino locale, riconoscere un qualche vantaggio o privilegio (se volete chiamarlo così) nelle aree contigue.

SCARDAONI. In dissenso dal mio gruppo, dichiaro la mia astensione sull'emendamento 31.1: ritengo che le regioni siano in grado di valutare – anche meglio di quanto possiamo fare noi – le forme di controllo e di limitazione dei diritti dei residenti, disciplinandole con apposite leggi regionali.

GOLFARI. Premetto che resto della mia opinione, Presidente, ma questo non significa che i colleghi del mio Gruppo debbano seguire le mie opinioni: sono liberi di votare come vogliono e giudicheranno secondo le loro opinioni quella che riterranno la bontà delle tesi di chi è a favore e di chi è contro questi due commi dell'articolo 31.

Io ribadisco la mia opinione: a me pare che il comma 1 dell'articolo 31 dia questo mandato alle regioni anche nel senso di quello che ha sostenuto il Sottosegretario, cioè che le regioni possano emanare norme per disciplinare l'esercizio della caccia a favore dei residenti nelle aree contigue anche in deroga alla legge n. 968. Questo, ripeto, come il comma 1.

Le parole del Sottosegretario non mi convincono per la ragione semplicissima che, se veramente il Governo fosse convinto di questo, proporrebbe di ampliare in questo senso il comma 1: ma non lo fa perchè preferisce un compromesso di tipo nazionale tra cacciatori e ambientalisti, mentre io ritengo che il compromesso tra cacciatori e ambientalisti possa benissimo avvenire nelle aree regionali disciplinando con legge regionale. Il compromesso non dev'essere nazionale: se si deve trovare un compromesso, il problema dei cacciatori nelle aree contigue deve essere risolto dalle leggi regionali. Capirei se il Governo sostenendo questo dono ai cacciatori non mortificasse l'autonomia regionale e proponesse, per esempio, in luogo del comma 3 un comma formulato diversamente che potrebbe essere del seguente tenore: «All'interno delle aree contigue le regioni emanano norme per disciplinare l'esercizio della caccia a favore dei residenti nelle aree naturali contigue anche in deroga alla legge n. 968». Allora capirei che il favore rivolto ai cacciatori non vuole scavalcare le regioni che mantengono la facoltà legislativa di disciplinare questa materia a norma anche del comma 1, facendo un'operazione trasparente e bella perchè non si mortificano le regioni e si realizza un compromesso a favore delle due categorie di operatori, gli ambientalisti e i cacciatori.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il suo rimprovero riguarda il fatto che il comma 3 non fa riferimento ad una possibilità della regione?

GOLFARI. Bisogna riscrivere il comma: non ci deve essere una prescrizione nazionale perchè, all'interno delle aree contigue, le regioni emanano norme per disciplinare l'esercizio della caccia a favore dei residenti.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Questo è implicito già nella legge.

GOLFARI. Comunque, la mia richiesta è quella di sopprimere i commi 3 e 4, a meno che non ci sia una proposta che dia mandato alle regioni affinché nelle singole aree disciplinino, se credono, a favore dei residenti e in deroga alla legge n. 968.

BOATO. Mi ha fatto molto piacere che il senatore Golfari, nel mantenere il suo parere - che io non condivido - abbia detto che non si tratta di un parere vincolante per il suo Gruppo.

Quando il Sottosegretario ha detto che qui c'è stato un equivoco di comprensione effettivamente ha detto la verità. Allora, quando si dice che il comma 1, prevedendo le eventuali misure di disciplina della caccia e della pesca, supererebbe qualunque altra normativa in vigore in materia di caccia, dice una cosa che - è bene risulti a verbale - non può stare in piedi. Non si può immaginare che il comma 1 dell'articolo 31 che dice che le regioni disciplinano le eventuali misure, eccetera, scavalchi tutto ciò che è previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia di caccia, cioè scavalchi oggi la legge n. 968 e domani la futura legge cui il Presidente ha fatto richiamo più volte. Voglio dire che c'è un equivoco di tecnica legislativa: la legge-quadro non può essere abrogata con una eventuale disposizione in materia di caccia prevista da una disposizione finale e transitoria del Titolo IV di questa legge. È ovvio che il comma 1 dell'articolo 31 prevede le eventuali misure e le disciplina ma ovviamente nel quadro della legislazione vigente, cioè oggi la legge n. 968 e domani la futura legge sulla caccia. Ecco la ragione per cui ho presentato l'emendamento che fa riferimento alla legge vigente. A quel punto il comma 3 prevedeva una possibilità di maggiore elasticità per le regioni, senatore Golfari, non dando direttive perché dicendo «può» dà una facoltà e non un obbligo. Il comma 3 recita: «Può attuarsi», ma quel «può» - il Sottosegretario lo ha detto - contrariamente a quella che potrebbe essere una posizione fondamentalista da parte di un ambientalista, dà una facoltà alle regioni in deroga ai divieti esistenti, attuali e futuri, perché anche la prossima legge sulla caccia prevede il divieto.

GOLFARI. L'articolo 15 della legge sulla caccia non fa divieti.

BOATO. Se avessi una posizione di fondamentalismo, direi che sarebbe meglio che questo comma venisse abrogato. Ma siccome so che il presente disegno di legge è il frutto di un equilibrio complesso tra esigenze diversificate di cui credo ciascuno di noi debba farsi carico, anche chi ha posizioni anticaccia, dichiaro la mia astensione sulla prima parte dell'emendamento 31.1 e voto contrario sulla seconda parte. La soppressione del comma 4 mi sembra contraria ad ogni logica razionale; credo anche che sia un errore sopprimere il terzo comma.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che qui stiamo parlando di parchi regionali che evidentemente riguardano zone di iminore interesse generale rispetto ai parchi nazionali, dove abbiamo messo un vincolo assoluto riconoscendoli di interesse nazionale.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Questa norma riguarda tutti i parchi.

PRESIDENTE. Questo è vero, ma possiamo dire che le aree contigue hanno un interesse minore, tanto è vero che vengono affidate alla legge regionale.

Pertanto, invito ancora una volta a considerare che dobbiamo esaminare ed approvare la legge sulla caccia che supera un certo tipo di limitazioni amministrative stabilite dai comuni. Per cui, a mio avviso, si deve lasciare alla regione la sua autonomia di decisione, come è intento dell'emendamento 31.1.

Suspendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 13,10, riprendono alle ore 13,15.

GOLFARI. Accetterei una proposta del Governo che andasse nel senso delle osservazioni che ho fatto.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Siccome l'interpretazione del comma 3 è nel senso che le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, presento la seguente proposta di coordinamento:

Al comma 3 dell'articolo 31, sostituire le parole: «l'esercizio della caccia può attuarsi» con le seguenti: «le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia».

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Mi sembra una strada percorribile.

GOLFARI. Ritiro l'emendamento 31.1.

ZANGARA. Ritiro l'emendamento 31.2.

BOATO. Ritiro l'emendamento 31.6: se non fosse stato approvato non ci sarebbe stato alcun problema perchè sarebbe restato il riferimento alla legge passata. Se invece l'emendamento fosse stato approvato, ugualmente non ci sarebbero problemi perchè sarebbe restato il riferimento alla legge del 1977 e quando verrà approvata la nuova legge si farà riferimento a quest'ultima.

Comunque, se questo emendamento fosse stato approvato, bisogna prendere nota che in sede di coordinamento occorreva modificare anche le ultime due righe che recitano: «gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge», riferendosi alla legge n. 968 del 1977, cosa che non si potrebbe più dire perchè la legge non verrebbe più richiamata.

CUTRERA. Tengo conto di tutto quello che si è detto sinora, Presidente, però vorrei rilevare - e ci tengo a rilevarlo - la inutilità della

discussione che ci ha bloccato per un'ora su una questione che è stata definita giustamente, dal Sottosegretario, di incomprensione, e quanto poco tempo invece, altre volte, abbiamo potuto riservare a questioni sostanziali e non formali come questa, perchè era pacifico (tanto è vero che era pacifico che la possiamo accettare in sede di coordinamento) che l'introduzione che andiamo a fare non ha carattere sostanziale e quindi è soltanto specificativa di quanto c'era già.

Allora io chiedo che per altre questioni che verranno, di altrettanta o maggiore importanza, si dia spazio alla possibilità di discussione che altre volte non c'è stato.

Voglio aggiungere ancora, su questo punto, che aver introdotto il principio secondi cui le regioni «possono» disciplinare non è altro che una conferma di quanto è già previsto all'articolo 1: quindi è una disposizione ridondante e assolutamente vuota di significato, è ovvia.

Invece, che cosa appare sostanziale? Appare sostanziale che le regioni, se vogliono ammettere la caccia in queste zone contigue, che sono sicuramente zone delicate, diciamo fragili, subiscono una limitazione perchè possono ammettere la caccia (quindi non è un problema di compromesso storico o non storico, signor Sottosegretario) soltanto nella forma della caccia controllata. Questo è il primo limite.

Il secondo limite è che la caccia è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta.

Terzo limite: la caccia è riservata ai residenti dell'area contigua.

Quarto limite: la caccia è gestita in base al secondo comma dell'articolo 15 della legge n. 968.

Questo è il significato della norma sostanziale. Noi come Gruppo socialista siamo favorevoli a questa impostazione e vogliamo dire il perchè: questo delle aree fragili, delicate del tessuto connettivo fra aree protette e aree non protette è uno dei punti «cuscinetto» più importanti. La realtà dell'esercizio della gestione dei parchi dimostra che le tensioni sono su questo lato; e le tensioni sono qui perchè si crea nell'area naturale il luogo di produzione della selvaggina e, all'esterno, il luogo del godimento, del consumo della selvaggina.

Allora occorre prestare attenzione sulle aree marginali; e bene ha fatto la Camera a proporre una normativa così dettagliata, ma anche così limitativa. Va bene che sia caccia controllata, perchè deve poter essere ammessa; va bene che le modalità siano stabilite dalle regioni, come dice il comma 1, e non occorre soffermarsi oltre; ma va bene anche (e qui lo vogliamo dire con molta convinzione) che la caccia sia riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, soprattutto perchè noi dobbiamo muoverci immaginando di dare, a chi è nelle aree-parco, anche delle compensazioni di vita che attengono all'esercizio delle attività tradizionali, e spesso la caccia fa parte di queste. Quindi è positivo aver posto dei limiti, escludendo che da altre zone, dove già si può fare tutto, si arrivi anche in battute di caccia più o meno autorizzate o favorite; è estremamente importante questa riserva riguardante i soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

Aggiungo anche (e questo risponde a un altro principio che il Gruppo socialista ribadirà in sede di discussione del disegno di legge sulla caccia) che noi siamo favorevoli a vedere questo collegamento,

non consideriamo che ciascuna legge sia priva di confini o di addentellati rispetto alle altre; noi cercheremo di muoverci nel senso di assicurare un rapporto, per quanto possibile, fra risorsa faunistica e prelievi. Questo è il concetto sul quale vogliamo muoverci: prelievi in relazione al numero degli abitanti che risiedono in certe zone; e, quindi, agganciare questi alla risorsa faunistica.

Vediamo con favore questa norma perchè ci sembra che risponda a tutti questi principi: che dia un giusto vantaggio ai residenti contro tanti sacrifici che dovranno sopportare al di là dell'apparenza di qualche lira che è in distribuzione; che, accanto a questo, preveda il fatto che questi residenti costruiscano, attraverso il censimento faunistico (perchè la caccia controllata vuol dire il controllo della risorsa), l'individuazione delle specie, le quantità eliminabili, i piani annuali o triennali di abbattimento; e, su questo, nel coordinamento che le regioni poi stabiliranno con le modalità opportune, che offra la possibilità di raggiungere non un compromesso storico ma un temperamento e una compatibilità fra le varie esigenze che sono qua in discussione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Cutrera. Devo solo precisare una cosa: forse lei ha avuto la fortuna di capire subito questo articolo; molti suoi colleghi, fra i quali io stesso, non l'avevano assolutamente capito, quindi la discussione non è stata tempo perso.

CUTRERA. La fortuna magari è stata conseguente a fatiche di esercizio concreto (che personalmente ho compiuto) dell'attività di controllo in queste zone, cioè da sconfitte subite nella durezza di questi rapporti.

PRESIDENTE. Lei ha avuto la fortuna di avere questa esperienza, altri non l'hanno avuta; ma credo che, se noi siamo riusciti a pervenire ad un risultato che, più o meno, può rendere tutti convinti delle loro votazioni, non abbiamo certamente perso tempo.

Vorrei però che risultasse chiaro che, nel mio ringraziamento e nella mia spiegazione al senatore Cutrera in ordine alla chiarezza proprio delle sue argomentazioni, non era affatto implicita un'adesione alle sue tesi.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.5, devo dire che non condivido le argomentazioni del senatore Cutrera, prima di tutto perchè abbiamo già visto quali strane implicazioni comporti la parola: «residenti»; inoltre, mi sembra corretto inquadrare il problema dell'eventuale caccia nelle aree contigue nell'ambito territoriale di caccia che sarà previsto. Infatti, la legge che approveremo sull'attività venatoria andrà comunque a prefigurare una caccia completamente controllata e regolata in base a piani; quindi l'esclusione dai piani di certi territori comporterebbe uno squilibrio generale.

BOATO. Siccome condivido le preoccupazioni espresse dal senatore Cutrera, voterò contro questo emendamento.

ANDREINI. Esprimo voto contrario.

SPECCHIA. Voterò a favore dell'emendamento 31.5.

RUBNER. Sono favorevole all'emendamento.

NEBBIA. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 31.5.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.3.

GOLFARI. Non credo che il Governo abbia operato la stessa precisazione di cui al comma 3 anche per il comma 4, dove l'inserimento della regione non mi pare affatto una cosa ovvia: perciò aggiungo la mia firma all'emendamento 31.3.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anch'io reitero il parere contrario; all'articolo 31 comma 4 il soggetto interessato è diverso, per cui il merito dell'emendamento non è accettabile.

TORNATI. L'area contigua costituisce un ambiente fisico ben definito: per la fauna che è mobile nel territorio c'è bisogno di un minimo di potere di controllo da parte dell'Ente parco; quindi, è giusto che l'Ente parco possa suggerire che certe specie debbano essere salvaguardate. Perciò voto contro l'emendamento 31.3.

SPECCHIA. Sono favorevole alla soppressione del comma 4 perchè ritengo che si debba lasciare alle regioni il compito di precisare le singole norme.

RUBNER. Sono favorevole alla soppressione del comma 4.

BOATO. Sono contrario all'emendamento 31.3. Le norme relative al terzo e al quarto comma dell'articolo 31 riguardano una tematica complessa su cui si era raggiunto un equilibrio tra contrastanti esigenze; non è stata una decisione unilaterale; infatti la mia posizione unilaterale mi avrebbe dovuto portare a considerare favorevolmente la soppressione del comma 3.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.3, si deve dire che siamo di fronte a disposizioni transitorie legate a problemi specifici per particolari specie animali, connessi alla esigenza di conservazione del patrimonio faunistico dell'area. In situazioni particolari, in cui una certa specie rischiasse di essere estinta o gravemente compromessa, vi dovrebbe essere un provvedimento tempestivo tendente a salvaguardarla nell'ambito delle leggi regionali. Per questo penso che sarebbe un grave errore sopprimere il comma 4. Proprio nella logica con cui il terzo comma è stato mantenuto per salvaguardare l'equilibrio tra

esigenze dei cacciatori ed esigenze di tutela delle aree contigue, a me pare che a maggior ragione si debba mantenere il quarto comma.

GOLFARI. Le precisazioni relative al comma 4 dell'articolo 31 sono già state inserite in articoli precedenti. Basterebbe una circolare, senatore Boato, per introdurre i divieti di caccia di cui lei parla.

Insisto, signor Presidente, per la soppressione del quarto comma lasciando i miei colleghi liberi di giudicare come ritengono opportuno: per quanto mi riguarda voterò a favore dell'emendamento 31.3.

NEBBIA. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Esprimo voto favorevole all'emendamento per le argomentazioni espresse dal senatore Golfari. Non dobbiamo partire dal concetto che tutti siano pronti a distruggere tutto. Credo che ognuno debba avere le proprie responsabilità.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 31.3.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.7, presentato dal relatore.

BOATO. Intervengo per annunciare il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 31.7 presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.4, presentato dal senatore Dujany.

BOATO. Signor Presidente, personalmente ritengo che non sia giusto sopprimere il comma 6, perchè credo che, nel caso in cui non ci sia un accordo fra le regioni in riferimento alle aree interregionali, bisogna immaginare qual è il momento di sblocco della situazione: in tutti i capitoli di questa legge abbiamo immaginato il meccanismo che sblocca la situazione di paralisi...

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ma non sulla caccia, questo non è possibile; non è possibile sulla caccia che ci sia il Presidente del Consiglio dei ministri a fare la mediazione.

BOATO. Comunque io sono contrario alla soppressione del comma 6 e quindi all'emendamento 31.4.

CUTRERA. Anche noi siamo contrari alla soppressione del comma 6, ricordando l'episodio recente (e il collega Dujany lo conosce bene) di quanto è avvenuto a proposito del parco nazionale del Gran Paradiso. In

quella situazione si è constatato come fosse esigenza prioritaria assicurare una unitarietà di comportamento nella gestione del patrimonio faunistico, essendo impossibile immaginare regole diverse per territori che hanno soltanto l'occasionalità della divisione amministrativa all'interno dello stesso parco (parliamo del parco interregionale).

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ma questo non è nel parco, è fuori del parco.

CUTRERA. È nelle aree contigue, e le aree contigue hanno gli stessi aspetti di complementarietà naturali rispetto al parco per accedere ad esse attraverso il ragionamento delle aree naturali, perchè l'ecosistema che si crea intorno alla unità territoriale chiede di essere verificato, rispettato, conosciuto, censito nella sua complessità unitaria. Se manca questo elemento e si divide la valutazione a seconda dei confini amministrativi del parco, del fatto che le aree contigue ricadano nel territorio di una regione o di un'altra regione, si assiste, come già stavamo per assistere in altre occasioni, a un elemento di distorsione delle finalità di protezione dell'ecosistema.

NEBBIA. Annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 31.4.

ANDREINI. Annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.

RUBNER. Anch'io voterò a favore dell'emendamento 31.4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 31.4, presentato dal senatore Dujany.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 31 nel suo complesso, nel testo modificato.

SPECCHIA. Io sono contrario a questo articolo perchè, secondo il mio modesto avviso, sarebbero stati sufficienti i primi due commi, lasciando alle regioni il compito di disciplinare le aree contigue. Questa sfiducia nei confronti delle regioni, degli enti di gestione delle aree protette e degli enti locali mi sembra veramente un fatto assurdo e per questo motivo voterò contro l'articolo 31 nel suo complesso.

BOATO. Intervengo per annunciare il mio voto di astensione sull'articolo 31, perchè ritengo che aver soppresso il comma 6 sia stato un grave errore.

NEBBIA. Annuncio il mio voto favorevole all'articolo 31.

ANDREINI. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso l'articolo 31 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 31.

(Aree contigue)

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana di oggi.

I lavori terminano alle ore 13,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTTOSSA MARISA NUDDA